

N. 3152

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1998

—————

Norme in materia di deducibilità e detrazioni dalla dichiarazione dei redditi IRPEF delle spese sostenute per la sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. — L'estendersi del fenomeno della delinquenza sta costringendo un sempre più cospicuo numero di cittadini a provvedere alla propria sicurezza personale e alla difesa delle loro case. Soprattutto la micro-criminalità è l'incubo dei cittadini soggetti a scippi e rapine nelle loro abitazioni con gravi danneggiamenti e sottrazione degli oggetti personali, a cui spesso si è legati non per il loro valore ma per i ricordi che rappresentano ed il loro valore affettivo.

Quando questi sgradevoli eventi colpiscono famiglie non benestanti siamo presenza di un fenomeno grave, che priva alcuni cittadini degli unici averi in loro possesso. Non si può sottovalutare il danno arrecato ai cittadini con bassi redditi, se in occasione di furti nelle abitazioni vengono danneggiati irreparabilmente mobilio o sottratti elettrodomestici.

È assurdo pensare che oggi non si possa vivere con quel minimo di tranquillità che una società evoluta e ben organizzata dovrebbe garantire. Inoltre, il problema della criminalità è in continua crescita negli ultimi tempi anche a causa del fenomeno di una immigrazione in Italia, che lo Stato non riesce a regolare ed a controllare. Inoltre, non bisogna sottovalutare la crescente povertà e l'accentuarsi della disoccupazione nel nostro Paese, che inducono gli indigenti

ad accrescere la schiera della microcriminalità.

Allo Stato è demandata la tutela dell'ordine pubblico; ma, pur disponendo di risorse e mezzi, non riesce a contenere il fenomeno, costringendo i cittadini ad adottare a carico del proprio bilancio familiare sistemi di sicurezza quali: polizze assicurative, sistemi elettronici di antifurto, portoni blindati, inferriate, armi per difesa personale, animali da guardia, guardie del corpo o istituti di vigilanza.

Ci si chiede quanto spenda lo Stato in sicurezza e quanto debbano comunque spendere i cittadini per un servizio che non funziona; riteniamo, pertanto, opportuno con legge rendere deducibili dal reddito delle persone fisiche le spese documentate sostenute per la sicurezza personale, e detraibili dall'imposta lorda le spese di assicurazione, per agevolare chiunque abbia necessità di sostenerle.

Ci sembra in tal modo di compensare le maggiori spese sostenute dai cittadini a causa dell'inefficienza dei servizi di pubblica sicurezza dello Stato.

È conseguenziale che l'onere finanziario per lo Stato sarà tanto maggiore quanto più il servizio di sicurezza non funzionerà per i prossimi anni. Allorquando il cittadino potrà vivere in un Paese realmente sicuro non sarà costretto a ricorrere all'acquisto di dispositivi di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizione in materia di deducibilità e detrazioni delle spese per la sicurezza)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per la sicurezza personale e per la sicurezza di beni immobili»;

b) all'articolo 13-bis, alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: «del contribuente», sono aggiunte le seguenti: «i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione, anche se non principali».

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tutti i dispositivi di sicurezza accessibili sul mercato, includendo sia dispositivi meccanici, sia dispositivi elettrici ed elettronici, nonchè l'utilizzo di animali addestrati e guardie del corpo. Il decreto deve contenere i requisiti di documentazione delle spese per la sicurezza.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione per miliardi 120 dello stanziamento

iscritto alla Tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 Rubrica «Ministero degli affari, esteri», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 per il triennio 1998-2000 ; per miliardi 150 mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla medesima Tabella C , Rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri», legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 per il triennio 1998-2000; per i restanti 230 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'interno e della difesa per il triennio 1998-2000, con esclusione degli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con decreti le occorrenti variazioni di bilancio.